

DELIBERAZIONE N. 09 del 01 luglio 2024

OGGETTO: Esclusione parziale dalla massa passiva della liquidazione del credito vantato dalla Villaggio del Ragazzo Chiavari (GE)

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 01 del mese di luglio, si è riunita presso il Comune di Lavagna la Commissione Straordinaria di Liquidazione di Lavagna, composta dai sigg.ri:

- Dott.ssa Veronica Frassinetti Presidente;
- Dott. Stefano Piccolo componente;

PREMESSO

- che il Comune di Lavagna, con delibera n. 28 del 16 maggio 2019 della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del T.U.E.L. 267/2000, d'ora innanzi T.U.E.L.:
- che con D.P.R. in data 27 giugno 2019 e 9 giugno 2020 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che, ai sensi dell'articolo 246, comma 4, del T.U.E.L. essendo stato validamente deliberato il bilancio di previsione per l'anno 2019, i termini iniziali previsti per l'attività della Commissione Straordinaria di Liquidazione sono differiti al 1° gennaio 2020;

VISTA la propria Delibera n. 2 del 7 gennaio 2020, avente ad oggetto "Approvazione dell'avviso pubblico ai creditori e pubblicazione", con cui è stato approvato, con contestuale pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, il modello di istanza di ammissione alla massa passiva del Comune di Lavagna, da presentarsi entro il termine perentorio di 60 giorni, ai sensi dell'art. 254, comma 2, del TUEL;

RILEVATO che il suddetto termine – che sarebbe scaduto il 7 marzo 2020 – in virtù delle sospensioni dei termini disposte dagli artt. 103, comma 1 del D.L. n. 18/2020 e 37 del D.L. n. 23/2020 determinate dall'emergenza epidemiologica in atto, è stato prorogato sino al 29 maggio 2020;



RICHIAMATA la propria delibera n. 8 dell'11.06.2020, con la quale è stato approvato l'avviso di comunicazione di avvio del procedimento di accertamento ed eventuale liquidazione dei crediti, pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Lavagna, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 3 della legge n. 241/1990;

VISTI:

- l'art. 252/4 del TUEL, in base al quale l'Organo Straordinario della Liquidazione ha competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'art. 254/3 del TUEL, che prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 256/1 del TUEL, che statuisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite, corredato dai provvedimenti di diniego;

CONSIDERATO che nelle more della formazione del piano di rilevazione della massa passiva questa Commissione Straordinaria deve provvedere a deliberare le eventuali esclusioni dei crediti non ammissibili:

VISTA l'istanza presentata dal Villaggio del Ragazzo di Chiavari (Ge) in persona in persona del legale rappresentante in data 14.05.2020, prot. 12251, con la quale è stata chiesta l'ammissione alla massa passiva di un credito di importo pari a € 8.559,38 per "Trattamenti socio sanitari ed assistenziali a favore di utenti del Comune di Lavagna";

VISTA l'attestazione ex art. 254/4 del TUEL, rilasciata dal Dirigente del competente Servizio comunale il 21.07.2020, da cui risulta che:

- l'importo di cui alla fattura 850/00 del 22/10/2007 di € 1.328.84: non risulta mai presentata al Comune per l'incasso; essendo trascorsi 13 anni dalla data di emissione senza che nel frattempo siai ntervenuto alcun atto di sollecito; pertanto la stessa deve essere considerata prescritta;
- fattura n. 521/01 del 31/10/2019 di € 218,44: risulta compensata da nota di credito n 620/01 del 12/12/2019 dello stesso importo "per errata fatturazione ns. fatt. 521/01 del 31/10/2019";



DATO ATTO:

- che, con nota n. 3096 del 28/01/2021, notificata in pari data a mezzo PEC, è stato comunicato al suddetto creditore il preavviso di rigetto della propria istanza, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990, con contestuale assegnazione del termine di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni;
- che nessuna osservazione è pervenuta nei termini sopra indicati in merito alla suddetta comunicazione;

DATO ATTO:

- che è stata inviata proposta transattiva in data 29/12/2022, prot. n. 42675 pari al 50% dell'importo di € 6.958,95 e cioè pari ad € 3.479,48 NON accettata;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 378/1993;
- la L. n. 241/1990;
- il D.L. n. 18/2020 ed il D.L. n. 23/2020;

Con voti unanimi

DELIBERA

- di escludere dalla massa passiva della liquidazione la domanda di ammissione presentata dalla società Villaggio del Ragazzo di Chiavari (Ge) relativa all'importo di € 3.479,48 in quanto non dovuto per i motivi sopra indicati;
- di includere il suddetto debito non ammesso nell'elenco delle passività non inserite, e di includere la somma creditoria residua nel piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256/7 del TUEL;
- di notificare il presente provvedimento alla società istante a mezzo PEC;
- di disporre che la presente delibera si trasmessa a cura della segreteria della Commissione Straordinaria di Liquidazione:
 - al sig. Sindaco;
 - ai sig.ri Dirigenti degli Uffici del Comune;
 - al sig. Revisore dei Conti.



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge alla competente Autorità giudiziaria.

LA COMMSSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Dott.ssa Veronica Frassinetti

Mott. Stefano Piccola